

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 67

## **RISOLUZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Lavori pubblici, comunicazioni)**

*(Estensore MUSSO)*

*approvata nella seduta del 23 novembre 2010*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA RILEVAZIONE  
STATISTICA DEI TRASPORTI DI MERCI SU STRADA  
(COM (2010) 505 definitivo)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 2010**  
—————

## **INDICE**

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| Testo della risoluzione .....                             | <i>Pag.</i> | 3 |
| Parere della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente ..... | »           | 4 |

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada,

considerato che la proposta in esame è finalizzata a modificare il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, al fine di recepire le modifiche apportate al quadro normativo dell'Unione europea dal Trattato di Lisbona,

si pronuncia favorevolmente per quanto riguarda la conformità dell'atto in esame al Protocollo sull'applicazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ADERENTI)

3 novembre 2010

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 505 definitivo,

considerato che esso intende modificare il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, al fine di recepire le modifiche apportate al quadro normativo dell'Unione europea dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009;

considerato che il regolamento (CE) n. 1172/98 relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese, e che in risposta ad un'esigenza di semplificazione della normativa dell'Unione i servizi della Commissione europea sono chiamati a procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni;

tenuto conto che la Commissione aveva avviato la codificazione di tale regolamento, ma le modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona alla normativa dell'UE hanno indotto la Commissione a convertire la codificazione del regolamento (CE) n. 1172/98 in una rifusione;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 338, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto soltanto a livello di Unione europea è possibile fornire, attraverso un'opera di rifusione, una nuova visione d'insieme in ordine al settore legislativo in questione;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita ad integrare il regolamento rifuso alla luce delle modifiche apportate alla normativa dell'Unione europea dal Trattato di Lisbona;

nel merito, si sottolinea che la proposta di regolamento risponde alla necessità di adattare la legislazione europea in materia di statistiche nel settore dei trasporti al nuovo quadro normativo dell'UE, tenendo in considerazione in particolare il potere attribuito alla Commissione europea di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale potere è limitato agli atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo; una siffatta delega può considerarsi effettivamente appropriata per diverse disposizioni del regolamento (CE) n. 1172/98, attraverso le quali vengono determinate le caratteristiche della raccolta dati, nonché i requisiti minimi di precisione per i risultati statistici trasmessi dagli Stati membri e le modalità di attuazione del regolamento proposto.





